

121206

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

CONTRATTO PRELIMINARE DI LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

N. 2147 di Repertorio

L'anno millenovecentocinquanta nove il giorno due
del mese di agosto in Brindisi nella sede dell'Isti-
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, posta
alla Via G.B. Casimiro n. 9, innanzi a me Avv. Vincenzo Palma, Di-
rettore dell'Istituto predetto, delegato con delibera del Consiglio di Am-
ministrazione n. 347 del 12 Novembre 1955, ai sensi dell'art. 151 del T.U.
sulla Edilizia Popolare ed Economica 28-4-1938, n. 1165, a stipulare gli
atti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Istituto predetto,
sono comparsi i Sigg.:

1.) - Ubaldo Vallero, il quale agisce
nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Istituto Auto-
nomo per le Case Popolari della Prov. di Brindisi, autorizzato dal Con-
siglio di Amministrazione dell'Ente con delibera n. del

2.) - Petraroli Gaetano, che si trova nelle
condizioni stabilite dagli art. 3 e 4 della legge 2-7-1949, n. 408 e degli
art. 2 e 3 del D.L. 17-4-1948, n. 1029.

I detti Signori componenti, della cui identità personale sono certo, ri-
rinunziamo di comune accordo e con il mio consenso alla assistenza dei
testimoni e mi chiedono di far constare per atto pubblico quanto segue:

29 AGO. 1959

Registrato e Brindisi li

al N. 408

Mod. 1 Vol. 114

Esatte lire

Ubaldo Vallero

IL DIRETTORE DI 2. CL.

foto illeggibile

(diconsi lire novamila)

a titolo di acconto sul prezzo di futuro acquisto, nonché per cauzione della regolare esecuzione del presente contratto. Detta somma rimarrà acquisita all'Istituto Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi perché il canone di pigione è stato determinato tenendo conto dell'importo da ammortizzarsi al netto della somma versata.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 2 - 7 - 1949, n. 408, l'affittuario di-

chiara: a) che tanto egli quanto il coniuge non sono proprietari, nel

territorio di Orvico, di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni

della propria famiglia, ritenendo per adeguata l'abitazione composta di

un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti

la famiglia dell'affittuario, con un minimo di tre e un massimo di cinque

vani;

b) che non ha ottenuto assegnazione in proprietà di altri alloggi

costruiti con concorso o contributo dello Stato o con mutui di cui alla

legge 10-8-1950, n. 715,

c) che non è iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per un

reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente ai redditi di

R. M. di categoria C¹ e C² e per metà quelli di R. M. categoria B, risulti

superiore a L. 150.000, e che ai fini dell'imposta progressiva il suo

patrimonio non supera L. 3.000.000.

Si conviene che la presente locazione avrà la durata di anni 25

(venticinque) a partire dal 10 agosto 1959 e

quindi fino al giorno

9 agosto 1984

Trascorsi 10 anni dall'inizio della locazione l'affittuario potrà richie-

dere, ai sensi dell'art. 3 del D. L. 17 - 4 - 1948, n. 1029, il trasferimento

anticipato della proprietà dell'alloggio, previo versamento di un capitale

corrispondente al valore attuale delle quote di affitto di cui al successivo

art. 4, ancora dovute per l'ammortamento del capitale investito, calcolato

al saggio di interesse del mutuo vigente.

ART. 4

L'affittuario si obbliga di pagare quale canone mensile all'Istituto

Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi, a decorrere dal 10

agosto 1959, entro il 10 di ogni mese, la somma di L. 6.953

(Lire *seimilanoventocinquanta*)

Della predetta somma si attribuiscono:

a) L. 4.100 quale quota di ammortamento del prezzo di vendita;

b) L. 2.853 quale quota per spese generali e di gestione in ra-

gione dell' % del costo di costruzione dell'appartamento.

La quota di ammortamento del prezzo di vendita potrà variare in

più o in meno per eventuali errori di calcolo, per eventuale revisione

dei prezzi del contratto di appalto che può essere riconosciuta alla ditta

appaltatrice, ecc., variazioni che l'assegnatario dichiara fin da questo

momento di accettare.

La quota per spese generali e di gestione, durante l'intera locazione,

potrà essere aumentata proporzionalmente, sempre a giudizio dell'Istituto,

e previo assenso del Ministero dei LL. PP., in rapporto a gravami fiscali

eventualmente imposti sullo stabile o sulla pigione o comunque inerenti

al presente contratto e in rapporto pure alle maggiori spese di ge-

stione e di amministrazione.

In aggiunta al detto canone mensile il concessionario dovrà pagare

all'Istituto il canone per la fornitura del minimo impegnativo di acqua

potabile in ragione di L. **475** mensili, oltre l'eventuale ecce-

denza, nonché la quota parte per le spese relative alla portineria o

custodia dello stabile ed alla pulizia ed illuminazione di tutti i locali

di uso comune.

ART. 5

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi si riserva la

facoltà di amministrare lo stabile, di cui fa parte l'appartamento in pa-

rola, anche dopo eseguito il trasferimento di proprietà all'inquilino, e

cio fino a quando non si sarà effettuato il trapasso di proprietà per tutti

i restanti appartamenti del lotto di case popolari costruiti nella stessa zona.

Anche dopo il passaggio di proprietà dell'appartamento, e fino a

quando l'Amministrazione dello stabile sarà curata dall'Istituto, l'affittuario

dovrà continuare a corrispondere all'Istituto la quota per canone mensile

di cui alla lettera b) del precedente art. 4, oltre il canone per la fornitu-

ra dell'acqua e la quota per la spesa di portineria, illuminazione e

pulizia dei locali di uso comune.

ART. 6

L'affittuario Sig. **Rotondo Giuliano**

dichiara di aver preso cognizione e di obbligarci, sempre anche per i

suoi e propri eredi, successori ed aventi causa, in via solidale ed indi-

visibile, ad osservare così lo statuto del locatore Istituto Autonomo Case

Popolari della Prov. di Brindisi, che tutte le norme che disciplinano l'in-

quilinato dell'Istituto stesso, giusta il regolamento in vigore del quale

qui all'atto viene rilasciata copia libera all'affittuario che ne accusa ricevuta.

Cessando dalla qualita di inquilino, per diventare proprietario,

l'affittuario, suoi eredi e successori, dovranno osservare costi le norme

riguardanti la proprieta, gia contenute nel presente contratto, che

quelle contenute nel futuro contratto per la cessione in proprieta dell'al-

loggio e nel regolamento di condominio.

ART. 7

L'Istituto Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi, in con-

formita alle disposizioni del D. L. 8-5-1947, n. 399, integrato con i DD.

LL. 22-12-1947, n. 1600, 17-4-1948, n. 1029, legge 2-7-1949, n. 408 e

Legge 27-12-1956, n. 1416, si obbliga a sua volta, nel caso in cui per

tutta la durata della locazione l'affittuario abbia pagato regolarmente il

canone mensile come sopra stabilito e osservati tutti gli altri obblighi

imposti dal presente contratto, a procedere alla scadenza del termine

della locazione stessa e a favore dell'affittuario stesso, alla stipulazione

dell'atto di vendita dell'alloggio di cui al presente contratto, senza ulte-

riosi oneri a di lui carico, tranne le spese dell'istrumento di compra-

vendita e sue dipendenti e conseguenti, essendo gia state passate a

favore dell'Ente le somme di cui all'art. 3.

ART. 8

Il trasferimento della proprieta dell'alloggio avverra nelle condizioni

di fatto, di diritto e di manutenzione in cui esso risultera alla data

della stipulazione dell'atto di vendita di cui sopra, quindi eventualmente

anche con la iscrizione ipotecaria presa dall'Istituto Autonomo Case Po-

polari della Prov. di Brindisi per conseguire i mutui e prestiti per la

costruzione dell'edificio assumendosi però l'Ente stesso tutti gli oneri di tale	iscrizione fino alla sua cancellazione, come anche tutti gli altri oneri	per le ipoteche giudiziali e gli altri vincoli di qualsiasi natura che gra-	vassero sullo stabile.	Nulla potrà eccipirsi da parte dell'affittuario, e suoi eredi e succes-	sori e aventi causa nei confronti dell'Istituto Aut. Case Popolari della	Prov. di Brindisi venditore relativamente alle condizioni di stabilità, di	conservazione e manutenzione dell'alloggio e anche dell'intero stabile,	gli impianti e servizi tutti, anche se fossero del tutto diversi dallo stato attuale.	ART. 9	L'Istituto Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi si riserva:	a) di frazionare secondo riterra più opportuno l'intero quartiere nel quale	si trova l'alloggio, in separati condomini, assegnando ad ognuno di	essi così un solo stabile, come diversi stabili, insieme;	b) di determinare la posizione censuaria così dell'alloggio di cui al pre-	sente contratto che delle altre porzioni dello stabile;	c) di determinare le porzioni di stabile e gli spazi che dovranno restare	di comune proprietà.	ART. 10	Il presente contratto è stipulato col patto di risoluzione espressa	« ipso jure » e « ipso facto », con tutte le conseguenze di ragione e di	legge oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente con-	trato, anche quando l'affittuario:	1) Non paghi le somme dovute all'Ente locatore nei termini con-	trattuali e comunque da esso stabiliti, sulle quali egli dovrà in ogni caso
--	--	---	------------------------	---	--	--	---	---	--------	---	---	---	---	--	---	---	----------------------	---------	---	--	---	------------------------------------	---	---

corrispondere gli interessi di mora che saranno fissati dall'Ente in mi-

sura con eccedente l'8%⁶¹

2) non si prestì alle ulteriori stipulazioni contrattuali previste nell'art. 19,

3) non abiti i locali,

4) non usi della casa locata, egli o persona comunque risiedente

nell'alloggio, da buon padre di famiglia, oppure se ne serva per uso

diverso da quello di abitazione o contrario alla morale alla decenza e

al decoro o comunque con abusi di qualsiasi natura.

E' quindi assolutamente escluso l'uso dell'alloggio di cui al presente

contratto, per uffici o laboratori di qualsiasi genere, per magazzini e

depositi di merce, per scuole anche di musica e canto, per sale da ballo

e ritrovi, pensioni, camere di affitto, istituti ed agenzie di qualsiasi specie,

ambulatori e case di cura, gabinetti per malattie infettive e contagiose,

ecc. dandosi atto che tutte queste specificazioni sono semplicemente

esemplificative e non tassative,

5) subaffitti o ceda in tutto o in parte i locali, oppure vi introduca

anche gratuitamente persone estranee alla famiglia senza l'espesso e

condizionato consenso scritto dall'Ente locatore, il quale potrà anche

negare tale consenso quando lo ritenga opportuno, a suo giudizio, senza

essere tenuto a palesarne i motivi,

6) tenga cani od altri animali, salvo il condizionato consenso dell'Ente,

7) arrechi disturbo egli o persona comunque risiedente nell'alloggio,

anche con macchine od altro,

8) apporti modificazioni non autorizzate dall'Ente ai locali e allo

stabile, oppure li danneggi comunque,

ART. 1

L'Istituto Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi, come sopra rappresentato, assegna in affitto con patto di futura stipulazione di vendita, a norma del D.L. 8-5-1947, n. 399, integrato con i Decreti Legislativi 22-12-1947, n. 1600, 17 aprile 1948, n. 1029 e delle leggi 2-7-1949, n. 408 e 1-3-1952, n. 113, e Legge 27-12-1956, n. 1416, al Sig

Petraroli Gaetano

che accetta in

via solidale ed indivisibile per sé e suoi ed eredi, successori ed aventi causa, l'alloggio posto in *OTUNI* al piano *1^o* dello stabile di Via *Rione Melogna* al civico n. - costituito da n. *4,50* locali effettivi, oltre servizi, quale sarà indicato più precisamente nel tipo planimetrico dell'alloggio stesso che verrà alligato al contratto, in forma pubblica da stipularsi successivamente come all'art. 20. Nel fabbricato l'alloggio è indicato col n. *4/A del 18^o lotto.*

ART. 2

Durante il periodo di locazione, di cui al presente contratto, l'alloggio dovrà essere esclusivamente adibito per abitazione dell'affittuario stesso e della sua famiglia, escluso qualsiasi altro uso. L'affittuario dichiara di avere già presa esatta e completa cognizione dell'alloggio e di riconoscere espressamente che esso gli è consegnato in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte e regola d'arte e completo di infissi, ed altri annessi e connessi di qualsiasi specie.

ART. 3

L'affittuario ha prima d'ora versato all'Istituto Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi la somma infruttifera di L. *90.000 =*

suo funzionario appositamente delegato a norma di legge.

Per la piena osservanza di quanto sopra le parti obbligano se stesse, beni ed eredi, nelle più valide forme di legge e per l'effetto eleggono il proprio domicilio in Brindisi, anche per gli atti esecutivi, in quanto all'Istituto Aut. per le Case Popolari della Prov. di Brindisi, presso la sua sede alla Via G. B. Casimiro n. 9, ed in quanto all'affittuario sig.

Petraroli Gaetano alla Via Rione Melagone n. -

ART. 21

Tutte le pattuizioni contenute nella presente scrittura, si dichiarano fra di loro correlative e inscindibili, per cui l'inosservanza anche solo di una di esse darà diritto all'Ente locatore all'immediata risoluzione del contratto, per fatto o colpa dell'affittuario inadempiente.

ART. 22

Le spese per allacciare l'appartamento alla rete elettrica cittadina sono a carico esclusivo dell'affittuario, come pure sono a carico dell'affittuario le spese e tasse del presente contratto, nonché le imposte e tasse di qualsiasi natura che fossero per derivare dal contratto stesso.

ART. 23

Per quanto non è previsto nel presente contratto e nel regolamento dell'Inquilinato, valgono le disposizioni di legge, e più specialmente il T. U. sull'Edilizia Popolare ed Economica, approvato con R. D. 28 aprile 1938, n. 1165, e le norme del D. L. 8 maggio 1947, n. 399, integrato con i DD. LL. 22 dicembre 1947, n. 1600, 17 aprile 1948, n. 1029 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408 e 1° marzo 1952, n. 113 e 27 dicembre 1956, n. 1416.

PATTO AGGIUNTO: L'affittuario sig. Petraroli Gaetano

9) l'Ente, lo Statuto dell'Ente, il

presente contratto e le altre norme regolamentari;

10) per la sua condotta morale e civile o per condanne riportate si

renda indegno, a giudizio del Consiglio di Amministrazione del locatore Istituto

Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi.

ART. 11

Nei casi di cui sopra, oltre alla risoluzione « ipso jure » e « ipso facto »

del contratto ed al conseguente stratto di persone e cose dai locali,

L'Ente avrà diritto:

1) di esigere il pagamento delle rate di affitto, maturate fino all'ef-

fetivo rilascio dell'alloggio e delle altre somme dovute dall'affittuario

per qualsiasi altro titolo;

2) di esigere, oltre alle somme versate a norma degli artt. 3 e 4,

come risarcimento dei danni derivanti e derivabili dalla inadempienza

contrattuale dell'affittuario, dalla eventuale inaffittanza o dal rifiuto a

condizioni meno vantaggiose, o dagli eventuali ritardamenti e riparazioni

allo stabile, la differenza in più se i danni sono di ammontare maggiore.

In nessun caso l'affittuario potrà pretendere la restituzione dei ca-

noni locatizi di cui all'art. 4 che costituiscono unicamente il corrispettivo

per l'uso dell'alloggio e neppure qualsiasi indennizzo per le migliorie

eventualmente praticate allo stabile.

ART. 12

Oltre a quanto altro in oggetto sia previsto dalla legge o dal futuro

contratto per la cessione in proprietà dell'alloggio o del Regolamento

di condominio di cui al successivo art. 15, la risoluzione « ipso jure » e

«ipso facto» del contratto di acquisto dell'alloggio, con le conseguenze	di legge, è fin d'ora stabilita pel periodo dell'avvenuto passaggio in	proprietà dell'alloggio stesso, tanto nei confronti dell'affittuario che dei	suoi eredi, successori ed aventi causa, quando il proprietario possessore	dell'alloggio, chiunque, egli sia:	1) non usi della casa locata, egli o chiunque altro occupante lo	alloggio, da buon padre di famiglia, oppure se ne serva o permetta che	altri se ne serva per uso diverso da quello di abitazione o contrario	alla moralità, alla decenza e al decoro, oppure al carattere civile del	fabbricato o comunque con abusi di qualsiasi natura.	A titolo esemplificativo e non tassativo sono quindi fin d'ora stabilite	ed accettate dall'affittuario, per sé, suoi eredi ed aventi causa, anche	pel periodo dell'avvenuto passaggio in proprietà dell'alloggio, le stesse	esclusioni e proibizioni circa l'uso dell'alloggio ed accessori, contenute	nel precedente art. 10, comma 4°;	2) non saldi alle relative scadenze le somme dovute al condominio;	3) ceda in affitto, anche parziale, il proprio alloggio senza la dovuta	autorizzazione;	4) arrechi gravi disturbi egli o persona se lui convivente o co-	munque occupante l'alloggio, anche con macchine od altro;	5) apporti modificazioni sostanziali all'appartamento senza la debita	autorizzazione o comprometta la solidità e la sicurezza dell'appartamento	stesso e dello stabile di cui fa parte o comunque vi arrechi danno qual-	siasi anche dal lato estetico;	6) commetta altre gravi infrazioni alle norme di legge, al contratto	
--	--	--	---	------------------------------------	--	--	---	---	--	--	--	---	--	-----------------------------------	--	---	-----------------	--	---	---	---	--	--------------------------------	--	--

di cessione in proprietà e al regolamento di condominio, oppure si renda colpevole di atti lesivi dell'onore e della dignità.

L'azione per risoluzione del contratto competerà all'Istituto Autonomo Case popolari della Prov. di Brindisi finché esso sia proprietario di di qualsiasi porzione dello stabile, e successivamente all'assemblea dei proprietari dello stabile stesso.

All'Ente e all'Assemblea analogamente e rispettivamente spetterà pure di dare l'autorizzazione prevista nei commi 3 e 5 del presente articolo. L'affittuario accetta si d'ora anche per i suoi successori, eredi ed aventi causa, che le pattuzioni di cui al presente articolo, vengano, a richiesta dell'Ente, inserite a suo tempo nel futuro contratto per la cessione in proprietà dell'alloggio oppure, a giudizio dell'Ente stesso, nel regolamento di condominio di cui al successivo art. 15.

ART. 13

Per tutta la durata dell'affitto, nello stabile in cui l'appartamento si trova, l'Istituto provvederà a suo esclusivo carico alla ordinaria manutenzione:

a) delle terrazze, delle scale, cortili, spazi verdi, cancelli, recinti, b) delle colonne di scarico delle acque bianche e nere,

c) delle facciate esterne dell'edificio e delle parti interne limitate-

mente ai locali di uso comune in genere.

Tutte le altre eventuali riparazioni e manutenzioni all'alloggio (in-

tegrataura infissi interni ed esterni, riparazione cucine, pavimenti, im-

pianto idrico, impianto elettrico, ecc.) saranno invece a carico esclusivo

dell'affittuario, pur venendo eseguite, occorrendo, anche d'Ufficio, dal-

L'Ente locatore, a spese dell'affittuario medesimo.

Le somme dovute dall'affittuario in base al presente articolo, dovranno da questi essere rimborsate entro 30 giorni dalla richiesta scritta.

L'affittuario, previa autorizzazione dell'Ente, potrà provvedere direttamente, per proprio conto, ma sempre a suo carico esclusivo, alle sole opere di semplice manutenzione e miglioria che desiderasse eseguire per l'appartamento locato.

L'affittuario accetta fin d'ora senza riserva alcuna tutti gli oneri e condizioni che dall'Ente stesso saranno stabiliti per l'illuminazione dei locali di uso comune e per la pulizia e manutenzione degli stessi.

ART. 14

Qualora l'affittuario, per trasferimento in altra città o per altri giustificati motivi da valutarsi dall'Ente a suo insindacabile giudizio, richiedesse la rescissione del presente contratto, l'Istituto potrà procedere alla pura e semplice rinuzione, e senza alcun interesse, di una somma pari a quella versata provvisoriamente o definitivamente a norma dell'art. 3 la quale potrà essere diminuita, a giudizio dell'Ente, di una quota corrispondente all'ammontare della spesa occorrente per riparare i deterioramenti dell'alloggio, avvenuti nel corso della locazione, semprechè il conduttore non provi che essi siano accaduti per cause a lui non imputabili.

L'alloggio di cui è oggetto il presente contratto non può essere ceduto o alienato dall'affittuario se non siano trascorsi 10 anni dall'assegnazione e previo consenso dell'Ente locatore.

ART. 15

L'affittuario Sig. *Antonio Gallo* si impegna

<p>sin d'ora ad accettare integralmente e senza alcuna riserva che gli ob-</p>	<p>blighi assunti da esso in forza degli antecedenti articoli, pel periodo</p>	<p>del successivo passaggio in proprietà dell'alloggio, vengano tradotti in</p>	<p>opportuna forma nel Regolamento di condominio da redigersi a suo</p>	<p>tempo a cura dell'Ente, nel quale regolamento saranno pure contenute</p>	<p>anche le altre condizioni ed obblighi riguardanti il condominio, quali</p>	<p>verranno stabiliti dall'Ente locatore stesso.</p>	<p>ART. 16</p>	<p>In forza degli obblighi solidali ed indivisibili stabiliti con le espresse</p>	<p>disposizioni del presente contratto, in caso di morte dell'affittuario</p>	<p>sig: <i>Retrono Gattano</i></p>	<p>i suoi eredi, successori ed aventi causa, saranno pure essi tenuti solidal-</p>	<p>mente ed indivisibilmente allo scrupoloso adempimento di tutti i patti</p>	<p>stabiliti nel presente contratto, e per la loro rappresentanza dovranno</p>	<p>designare fra di loro una sola persona che sia di gradimento all'Ente il</p>	<p>quale provvederà d'ufficio alla designazione stessa, qualora essa non</p>	<p>venga fatta dagli interessati, sempre ed in ogni caso permanendo negli</p>	<p>interessi stessi la solidarietà e indivisibilità degli obblighi.</p>	<p>Qualora gli eredi, successori ed aventi causa intendessero chiedere</p>	<p>la rescissione del presente contratto e fare cessione dell'alloggio sia pri-</p>	<p>ma che dopo il passaggio in proprietà, saranno applicate le disposizioni</p>	<p>contenute nell'art. 14.</p>	<p>ART. 17</p>	<p>Le servitù attive e passive di ciascuna proprietà sono quelle risult-</p>	<p>tanti dalla situazione di fatto, però l'Istituto, durante il periodo di affit-</p>
--	--	---	---	---	---	--	----------------	---	---	------------------------------------	--	---	--	---	--	---	---	--	---	---	--------------------------------	----------------	--	---

tanza potrà variare tale situazione di fatto e di diritto limitatamente a

quanto si riferisce a carne da fumo, a scarichi e condutture in genere

ART. 18

L'eventuale eccedenza nel consumo di acqua potabile, che non tro-

verò riscontro nel consumo indicato dal contatore di sottrazione dell'ap-

partamento, sarà ripartito tra gli inquilini a criterio discrezionale dell'Istituto.

L'uso delle terrazze sarà regolamentato dall'Istituto medesimo.

ART. 19

L'Istituto non assume responsabilità di alcun genere - e particolar-

mente per risarcimento di danni - a seguito di modifica o revoca della

locazione accordata in accoglimento di eventuali ricorsi o reclami.

L'affittuario sig. *Retranel Galdano*

si impegna sin d'ora ad accettare tutte le modificazioni od aggiunte che

al presente contratto ed al piano finanziario dovessero essere apportate

sia dal Consiglio di Ammine dell'I. A. C. P. di Brindisi che dall'On.le

Ministero dei LL. PP. alla cui approvazione gli atti predetti sono sottoposti.

ART. 20

La pattuizione del presente contratto e le modificazioni ed aggiunte

che venissero ad esso praticate come sopra, saranno tradotte nell'atto

pubbliche oppure nella privata scrittura in forma autentica, alle quali le

parti si obbligano di addivinare non appena l'Ente lo giudichi possibile

e dopo la determinazione definitiva costi del versamento iniziale di ca-

pitale che del canone locatizio annuo di cui agli artt. 3 e 4 dopo effet-

tuali i conseguenti conguagli di dare ad avere.

L'Istituto provvederà a tale atto a mezzo di notaio di sua scelta o di

dichiara di essere edotto che l'Ente non è ancora in possesso delle formali autorizzazioni del Ministero dei Lavori Pubblici prevista dalla Legge 2 luglio 1949, n. 408, per la stipulazione del presente contratto.

Qualora questa autorizzazione non venisse accordata, il contratto stesso sarà da ritenersi nullo, senza che l'affittuario abbia a pretendere l'indennità o risarcimento da sorta - In tale evenienza sarà stipulato un contratto di semplice locazione naturalmente con un canone determinato in base alle disposizioni di legge e le somme versate dall'affittuario, in base agli artt. 3 e 4, saranno computate in conto affitto.

Ugualmente nullo sarà da ritenersi il contratto e nessuna pretesa a indennizzo o risarcimento l'affittuario potrà accampare nel caso di revoca della assegnazione per qualsiasi altro motivo.

Del presente contratto e del patto aggiunto ho dato lettura ai componenti, i quali da me interpellati, dichiarano di approvarlo in ogni sua parte perchè conforme alla loro volontà.

Il presente atto, scritto su 8 pagine, ~~è esente da tassa di bollo~~, gode delle agevolazioni di cui agli artt. 147 e 153 del Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

IL CONCESSIONARIO

f.to Petrosi Gaetano

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO AUT. CASE POPOLARI DI
BRINDISI

f.to Ubaldo Vallero

IL DIRETTORE
DELL'ISTITUTO AUT. CASE POPOLARI DI
BRINDISI



Avv. Vincenzo Palma, funzionario delegato